

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto di quote di pensione stipulato in data 2/04/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/9/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge con rappresentante volontario all'Arbitro chiedendo di condannare la convenuta al rimborso pro quota delle commissioni non maturate e dei diritti di estinzione per euro 1.452,07, oltre spese di assistenza ed interessi.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, chiedendo:

in via principale;

rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione (aventi natura *up front*) e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario, per un importo pari ad € 122,83;

rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura *up front* e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;

rigettare la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria, aventi natura *up front* e delle spese legali, considerato il carattere seriale delle controversie della specie;

in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 122,83.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di restituzione della quota parte non maturata delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto di quote di pensione.

La parte chiede altresì la rifusione delle spese legali quantificate in € 200,00 o nella somma che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, delle spese di procedura e gli interessi legali.

La parte attrice ha versato in atti la documentazione contrattuale relativa al finanziamento in oggetto.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Venendo al contratto *de quo*, la ricorrente chiede la restituzione pro quota delle spese di istruttoria, della commissione di attivazione, della commissione di gestione e dei costi di intermediazione.

Sul punto si rileva che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, la voce di costo “commissione di gestione” ha natura *recurring*. Le voci di costo “spese di istruttoria”, “commissioni di gestione” e “costi di intermediazione” hanno natura *up front*.

Non sfugge al Collegio:

a) che la commissione di gestione è stata già rimborsata in sede di conteggio estintivo (euro 122,83 *ex pro rata temporis*)

b) a proposito della commissione di intermediazione è intervenuto un mediatore, ma gli orientamenti recenti e conformi di tutti i Collegi territoriali ne hanno accordato la retrocedibilità secondo il criterio della “curva degli interessi”.

L’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 49^a rata di rimborso (delle 120 totali), per cui reputa il Collegio dovuto il rimborso dei seguenti costi istantanei:

euro 132,23 per spese di istruttoria; euro 264,99 per commissioni di attivazione; euro 529,98 per commissioni di intermediazione, importi calcolati “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 5,60%, con percentuale di calcolo pari al 37,78%.

Le spese di assistenza tecnica non sono dovute stante il carattere ripetitivo e seriale della vertenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 927,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO